

Tar Campania – Sentenza del 01.02.2008 n. 477

Esclusione dalla graduatoria per il conferimento di incarichi di Presidenza nelle scuole Medie

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI, OTTAVA SEZIONE, composto dai Magistrati: Dr. Evasio SPERANZA -Presidente Dr. Luigi Domenico NAPPI-Componente Rel. Dr. Diego SABATINO- Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA sul ricorso n. 5252/2006 R. G. proposto da B. Giovanni

contro

Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca in persona del Ministro p.. t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria ope legis in via Diaz;

Dirigente dell'Ufficio Scolastico per la Campania e del Centro Servizi Amministrativi di Napoli rapp. e dif. come sopra

per l'annullamento

del decreto prot. 55/P15 del 7.7.2006 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli aspiranti agli incarichi di Presidenza nelle scuole medie e negli istituti comprensivi per l'anno scolastico 2003/2004;

VISTI il ricorso ed i relativi allegati; VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; VISTI gli atti tutti di causa; UDITI nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2007 il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli Avv.ti come da verbale di udienza; RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il docente B. Giovanni col ricorso in epigrafe ritualmente notificato espone che, pur avendo presentato il 6.5.2003 all'Amministrazione scolastica rituale domanda, non era inserito nella graduatoria dei docenti aspiranti all'incarico di Presidenza nelle scuole medie per l'a. s. 2003/2004. Aggiunge che avverso la relativa determinazione, motivata nel rilievo che la sua domanda non risultava prodotta, proponeva a questo TAR ricorso n. 10768/2003 R.G; tale ricorso era accolto dalla II Sezione che con sentenza del 24.11.2005 disponeva, previa istruttoria, che all'interessato fosse consentito di rinnovare la domanda perché smarrita per colpa dell'Amministrazione. Questa ottemperava al dictum del giudice e procedeva alla valutazione della nuova domanda presentata dall'interessato, determinandosi, all'esito, con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. 55/P15 del 7.7.2006 di esclusione dell'interessato medesimo dalla predetta graduatoria perché ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti. Tanto esposto il B. con il ricorso in epigrafe impugna il predetto decreto del 7.7.2006 censurandolo con n. 2 articolati motivi.

Resiste al ricorso l'Amministrazione scolastica assumendone la infondatezza.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2007 il gravame passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Dall'esame dell'impugnato decreto di esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli aspiranti agli incarichi presidenziali nelle scuole medie per l'a.s. 2003-2004, si evince che il decreto medesimo è basato sul presupposto che il ricorrente, docente di ruolo dal 1° settembre 1987 di materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, non appartiene al ruolo a cui si riferisce l'inserimento in graduatoria e non è in possesso del titolo di superamento di un concorso a cattedra di scuola media con votazione di almeno sette decimi.

Ciò posto va premesso che il D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 prescrive all'art. 408 che ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo nella scuola possono partecipare i docenti forniti di laurea che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. L'art. 410 dello stesso testo normativo stabilisce sub lett. b) che fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, è ammesso a partecipare al concorso a Preside nelle scuole medie i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado...che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Deve aggiungersi a quanto precede che l'O.M. n. 44 del 7 aprile 2002 relativa alla formazione della graduatoria degli aspiranti agli incarichi presidenziali, all'art. 3, comma 1, lett. b), rinvia agli artt. del D.lgs sopra riportati. A questi articoli di legge occorre quindi far riferimento per la valutazione della posizione degli aspiranti all'incarico presidenziale nelle scuole medie, posto che l'ordinanza citata, con il rimando a quegli articoli ha recepito, per l'inserimento nella graduatoria all'esame, gli stessi requisiti in essi fissati elevandoli a criteri per il reclutamento degli aspiranti agli incarichi presidenziali. Fatta questa premessa sulla normativa di riferimento deve passarsi all'esame delle singole censure formulate dal ricorrente. Con il primo motivo egli denuncia la violazione di una serie di DD. MM. (n. 334 del 10.8.98.....) da cui trae argomento per sostenere che i docenti inseriti nelle classi di concorso AO43 (Italiano nella scuola media) e AO/50 (Materie letterarie nella scuole Secondaria Superiore) sono inseriti in un unico ambito disciplinare a carattere verticale (Area 4) ditalchè l'idoneità conseguita a seguito di concorso sarebbe valida per entrambe le classi.

L'istante con tale argomentare ritiene di aver infirmato il primo presupposto indicato nel decreto impugnato. La tesi rivela la sua fragilità appena si consideri che comunque l'O.M. n. 24 del 17 aprile 2002 richiamata nel provvedimento impugnato, con il rinvio sopraindicato, prescrive, per l'inserimento nella graduatoria in questione, i requisiti fissati nei riferiti articoli del D.Lgs n. 297/94, che non sono quelli che il ricorrente vanta di avere acquisito sulla base della ricostruzione normativa da lui prospettata. Osta comunque all'accoglimento, nella specie dei quella ricostruzione, la circostanza non superabile della mancata impugnativa da parte dell'interessato della O. M. n. 44/2002 che, posta a base del provvedimento impugnato, fissa requisiti specifici non posseduti dal ricorrente.

Resistendo poi il presupposto contestato dal ricorrente con la tesi di cui sopra, deve ritenersi inutile l'esame della critica da lui mossa al secondo presupposto del mancato superamento dell'esame con votazione almeno di sette decimi. Il primo presupposto è invero di per se sufficiente a sorreggere autonomamente il provvedimento impugnato.

Le considerazioni esposte danno ragione della inconsistenza anche della seconda censura, di presunta illogicità del provvedimento impugnato, sviluppata nel riflesso che il D.L. (recte D.L.vo) n. 297 del 16 aprile 1994 si riferirebbe, nell'art. 408, ai requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi e, perciò, non sarebbe applicabile alla graduatoria de qua, che concorso non sarebbe per il ricorrente. A tale critica è facile replicare che comunque l'O.M. n. 44/2002 li ha estesi anche alla presente fattispecie. Ripetendo quando già prima precisato, è quindi sufficiente osservare che, non gravata dall'interessato, la cennata O.M. è da ritenersi comunque operante e vincolante.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve dunque reputarsi destituito di fondamento e pertanto deve essere rigettato.

Le spese di giudizio possono tuttavia essere equitativamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione VIII, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta siccome infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.